

Decreto PNRR convertito in legge

Lavoro negli appalti: parabola normativa e questioni attuali

Francesco Rotondi - LabLaw Studio legale Rotondi & Partners

Questo articolo si propone di esaminare le principali e più attuali questioni riguardanti il **lavoro negli appalti leciti**, incastonandole nei più recenti esiti della **lunga e complessa parabola normativa** che ha investito la materia. Avendo scelto di trattare la disciplina speciale del lavoro negli appalti leciti (e cioè, essenzialmente, quella della responsabilità solidale del committente) non affronteremo i profili interpositori, pur notoriamente assai rilevanti. Tali profili, infatti, allo stato, non riguardano tanto, e direttamente, aspetti legislativi, bensì coinvolgono principalmente questioni di interpretazione giudiziale.

Principio di responsabilità solidale

Se si tralascia l'**art. 1676 c.c.** che (ancora oggi) contempla una sorta di responsabilità sussidiaria del committente, la storia della **responsabilità solidale negli appalti** nasce con la **legge n. 1369/1960**, che però, "a monte" di quella, garantiva ai dipendenti dell'appaltatore impegnati in un appalto da eseguirsi all'interno dell'azienda del committente (appalto "endoaziendale"), il **diritto alla "parità di trattamento"** rispetto ai dipendenti di quest'ultimo.

Riforma Biagi

Nel 2003, con il D.Lgs. n. 276 (attuativo della c.d. "*riforma Biagi*"), sono stati potenziati gli strumenti (come la somministrazione e l'appalto) di «esternalizzazione», rispettivamente, della manodopera e dell'attività d'impresa e, nell'ambito di tale processo riformatore, con l'**art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003** la regola della parità di trattamento normativo ed economico con i lavoratori del committente, è stata abrogata, per trasmigrare nella disciplina della somministrazione di lavoro, mentre è sopravvissuto l'istituto della **responsabilità solidale del committente**

per il pagamento dei **trattamenti retributivi** e dei **contributi previdenziali** dovuti.

Ancora, nel **silenzio della legge** il lavoratore (o l'Ente previdenziale) poteva chiamare in causa, indifferentemente, il datore di lavoro e/o il committente, purché (quest'ultimo) entro il **termine decadenziale biennale**: un termine che, assai discutibilmente, la giurisprudenza tende a ritenere inapplicabile ai crediti contributivi degli Enti previdenziali. Ciò alla luce del **principio generale** secondo cui in presenza di un'**obbligazione in solido** (ex art. 1292 c.c.) **non c'è litisconsorzio necessario tra tutti i debitori** (ex art. 102 c.p.c.) ed il creditore può agire contro uno qualsiasi dei debitori senza dover citare anche gli altri debitori.

La norma in questione è stata oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore: lo dimostra il fatto che la disposizione ha subito ben **otto interventi modificativi in tredici anni**.

Legge Fornero

La **modifica più significativa del regime della solidarietà negli appalti** si è avuta nel 2012, ad opera della **Legge Fornero** (legge n. 92/2012) che ha così **riscritto l'art. 29, comma 2, del Decreto Biagi**: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamen-